

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2693

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CIRAMI, NAPOLI Bruno, MINARDO  
e NAPOLI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1997

---

Obbligatorietà della vidimazione delle parcelle per prestazioni  
professionali rese a committenti privati

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme di deontologia sanciscono per tutte le professioni tecniche l'inderogabilità dei minimi tariffari.

La *ratio* di dette norme nasce dall'esigenza di evitare che, al fine di superare la concorrenza, il professionista possa ricorrere alla riduzione dei compensi, offrendo conseguentemente alla committenza una prestazione professionale mediocre. Infatti, riducendo gli onorari spesso il professionista è portato (o costretto) ad omettere lunghi e costosi studi ed a svolgere la sua prestazione professionale senza l'oramai imprescindibile contributo di costosi strumenti tecnico-professionali. Ciò accade ripetutamente nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, in cui i committenti (spesso imprese di costruzione o società finanziarie) al normale lucro dell'affare edilizio, vogliono aggiungere il risparmio sul compenso del professionista.

Talvolta costui, al fine di recuperare crediti rifiutati dai committenti anche per motivi banali, è costretto ad instaurare un contenzioso civile che, per la lungaggine delle procedure, favorisce sempre il debitore.

Ma in un Paese che in atto attraversa una profonda crisi di trasformazione sociale si ha il dovere di innescare un'inversione di tendenza nella gestione del territorio da troppo tempo abbandonato al degrado.

Tra le cause del suddetto degrado, in gran parte attribuibile alla spietata logica economico-affaristica della speculazione edilizia, vi è anche la mancanza di qualità nella progettazione urbanistica ed edilizia.

Ma l'attuale apparato legislativo italiano in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente mostra una scarsa considerazione per la qualità del progetto; ciò è segno di una

incipiente decadenza culturale di un paese che nel passato è stato, per grandi periodi, *leader* della cultura urbanistica ed architettonica.

Occorre, per quanto sopra esposto, mutare, con una nuova legge, il regime dei rapporti tra committente e professionista, in modo che siano garantite entrambe le parti del contratto d'opera professionale ed in modo di riconquistare la qualità dello spazio urbano e dell'ambiente dove viviamo attraverso una nuova ricerca del progetto di qualità. Una legge che disciplini meglio il pagamento degli onorari ai professionisti con il continuo ed automatico controllo degli ordini professionali, raggiungerebbe senza dubbio parecchi obiettivi, tra i quali:

a) giusto compenso delle prestazioni professionali;

b) certezza da parte del committente che le somme richieste per onorario siano le minime inderogabili secondo le tariffe professionali, tranne che per maggiori compensi eventualmente pattuiti;

c) scelta del professionista subordinata solamente alla qualità professionale che è in grado di offrire e non all'ingiusta riduzione della parcella in violazione ai minimi tariffari;

d) maggiore possibilità di controllo dei propri iscritti da parte dei rispettivi ordini professionali;

e) assoluta trasparenza fiscale da parte del professionista;

f) incremento dell'occupazione in parecchi settori professionali: infatti, molti professionisti, percependo i giusti compensi (fonti di reddito), sarebbero in grado di assumere nuovi collaboratori professionali;

g) certezza di notevoli maggiori entrate fiscali per l'erario.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli enti e gli uffici preposti al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla-osta in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, per opere di committenza privata, non possono rilasciare ai richiedenti concessioni, autorizzazioni o nullaosta se alla richiesta non è allegata la certificazione dell'ordine o del collegio professionale al quale è iscritto il professionista incaricato, che attesta l'avvenuto pagamento delle prestazioni effettuate nel rispetto della tariffa professionale.

2. In caso di più professionisti, quali agronomi, architetti, ingegneri, geometri, geologi, e periti edili, che concorrono a vario titolo nella progettazione ed esecuzione delle opere la certificazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata, per ognuno di loro, dall'ordine o collegio professionale di appartenenza.

3. Per le prestazioni professionali relative alla progettazione, allo studio geologico, agronomico-forestale ed altre eventuali consulenze di supporto alla progettazione, la certificazione degli ordini o collegi professionali deve essere trasmessa all'ente o all'ufficio cui al comma 1 a cura del committente prima del rilascio del nulla-osta, concessione o autorizzazione. Tale certificazione, per le prestazioni professionali relative alla direzione ed al collaudo dei lavori, deve essere trasmessa dal committente all'ente o all'ufficio di cui al comma 1 rispettivamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed entro trenta giorni dalla data di collaudo.

## Art. 2.

1. Gli ordini e i collegi professionali, attraverso la vidimazione della parcella, verificano che i compensi richiesti dal professionista siano congrui alle tariffe vigenti.

2. Il professionista che ha eseguito la prestazione invia fattura o ricevuta fiscale al committente e, in copia, all'ordine o collegio professionale di appartenenza, il quale verifica che l'importo della stessa corrisponda a quello della parcella approvata e si rende depositario della somma che i committenti versano a saldo della prestazione professionale con assegno circolare intestato al professionista incaricato. Tale somma è caricata in apposito registro e è scaricata dallo stesso all'atto della consegna dell'assegno al professionista, che firma il registro per ricevuta.

3. Gli ordini e i collegi professionali, per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, chiedono al professionista il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con apposita delibera del consiglio dell'ordine o del collegio professionale.

4. Le operazioni di deposito delle somme secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 possono essere eseguite dall'ordine o dal collegio professionale con l'ausilio di un istituto bancario convenzionato.

## Art. 3.

1. Gli ordini e i collegi professionali provvedono entro il 15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale, dell'eventuale partita IVA nonchè, per ogni singolo professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale dell'intestatario della fattura o ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della prestazione.

## Art. 4.

1. Ove l'intestatario del nullaosta, concessione o autorizzazione non trasmetta all'ente o all'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 la certificazione di avvenuto pagamento delle competenze entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1, l'ente o l'ufficio procede alla diffida assegnando un ulteriore termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale l'intestatario deve provvedere alla trasmissione di suddetta certificazione. Dopo tale termine, permanendo l'inadempimento, l'ente o l'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 procede alla revoca del nulla-osta, concessione o autorizzazione.

2. Gli enti o gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 non possono rilasciare certificato di abitabilità o certificato di conformità delle opere eseguite al progetto approvato se non previa consegna, da parte dell'intestatario, della certificazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

## Art. 5.

1. Ove l'incarico di progettazione, della direzione lavori, dello studio geologico, agronomico e forestale o di altra consulenza di supporto alla progettazione e direzione dei lavori sia affidato ad associazioni professionali abilitate dalla vigente legislazione all'esercizio delle professioni tecniche, le fatture e le ricevute fiscali devono essere emesse esclusivamente dai professionisti firmatari del progetto, delle consulenze e degli atti di direzione dei lavori, ciascuno per le proprie competenze.





